

L'Amministrazione Comunale individua quale gestore del servizio in oggetto la Società, che accetta senza riserva alcuna, la gestione del servizio citato in premessa.

La Società si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui alla presente convenzione, alla proposta tecnica presentata in sede di selezione nonché all'Avviso Pubblico che vengono qui espressamente richiamati, ancorché non materialmente allegati e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

Non è previsto alcun compenso in capo all'Amministrazione comunale per la gestione del servizio, la cui remunerazione avviene alle condizioni indicate nella documentazione sopra richiamata.

Articolo 2 - Durata

Il servizio oggetto della presente convenzione ha durata per un periodo di 24 mesi, decorrenti dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'avviso pubblico. La predetta durata sarà eventualmente prorogabile per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure funzionali all'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo massimo di 6 mesi.

Articolo 3 - Agevolazioni per l'operatore

1. Occupazione suolo pubblico

Considerato che la presente Convenzione ha ad oggetto un servizio di sharing mobility funzionale al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente di riduzione del traffico automobilistico e dell'inquinamento, le occupazioni strumentali all'espletamento di tale servizio rientrano tra le

esenzioni dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale previste ex 1, comma 833, lettera a), della Legge 160/2019.

2. Canone mezzi pubblicitari

L'eventuale apposizione dei loghi commerciali del soggetto autorizzato sui monopattini destinati al servizio rientra, ai sensi del vigente Regolamento del Canone Unico Patrimoniale di Concessione (CUP), approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 4 marzo 2021, tra le previsioni tariffarie di cui all' 55, lettera C) "PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI", punto C. 1, ultimo capoverso, che recita testualmente *"Nel caso della sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato, il canone non è dovuto"*.

3. Servizio FerryBoat per Lido/S.Erasmo

Per i furgoni adibiti al trasporto monopattini il gestore potrà beneficiare delle agevolazioni tariffarie previste dalla Deliberazione di Giunta Comunale 390/2011 per le ditte con sede di impresa a Lido di Venezia. Lo stesso dicasi per il raggiungimento dell'isola di S.Erasmo con FerryBoat su prenotazione.

Articolo 4 - Cause di risoluzione

1. Ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso Pubblico, oltre alle cause di sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio di cui al primo paragrafo del medesimo articolo, che si intendono qui integralmente richiamate, l'Amministrazione Comunale si riserva di risolvere la presente Convenzione, nel caso si verificano le seguenti ipotesi, di cui all'art. 8, paragrafo 2 del medesimo Avviso:

- accertata non sussistenza dei requisiti di cui all' 3, punto a) dell'Avviso ovvero intervenuta perdita degli stessi;
- mancato avvio del servizio entro il termine di cui all' 6 dell'Avviso;
- mancato rispetto delle condizioni per l'esercizio delle attività, di cui all' 3, punto b) dell'Avviso;

Alla contestazione della inadempienza la Società ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della contestazione.

2. Ai sensi del succitato Articolo 8 paragrafo 3 del medesimo Avviso, l'Amministrazione si riserva altresì di risolvere la presente Convenzione nel caso si verificano le seguenti ipotesi:

- inadempimenti, reiterati e contestati per iscritto dall'Amministrazione per 3 volte nel corso della vigenza dell'autorizzazione, aventi ad oggetto il rispetto degli standard minimi di servizio di cui al punto 4 dell'Avviso Pubblico;
- gravi criticità, reiterate e contestate per iscritto dall'Amministrazione per 3 volte nel corso della vigenza dell'autorizzazione, connesse alla circolazione e alla sosta dei dispositivi impiegati nel servizio, con particolare riferimento alle violazioni del Codice della Strada;
- mancata ricostituzione integrale del deposito cauzionale escusso anche parzialmente entro il 30° giorno dall'avvenuta escussione.

Per ciascuna delle inadempienze sopra indicate l'Amministrazione provvederà ad inviare formale comunicazione di contestazione dell'addebito tramite PEC invitando l'operatore ad adempiere entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Alla contestazione della inadempienza l'operatore

ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della contestazione.

Riscontrato il mancato adempimento, reiterato per le tre volte sopra indicate l'Amministrazione procederà alla risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 5 – Fidejussione bancaria o assicurativa

La Società, contestualmente alla firma delle presente Convenzione, versa all'Amministrazione comunale una cauzione pari ad € 50,00 per ogni monopattino mediante fidejussione bancaria o assicurativa da reintegrarsi in caso di escussione parziale, a garanzia di eventuali costi che l'Amministrazione fosse costretta a sostenere per la rimozione di mezzi abbandonati, parcheggiati in zone vietate e/o che comportino situazioni di intralcio o pericolo alla normale circolazione stradale.

Articolo 6 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2 lett. e) dell'Avviso Pubblico, la Società assume la responsabilità per danni a persone e cose conseguenti all'espletamento del servizio, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

2. La Società ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione del servizio per la medesima durata, con polizza numeroin data....., rilasciata da, per un massimale di €.....

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori

documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di selezione e della presente convenzione e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione della stessa.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della presente convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento

UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

3. L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del servizio, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

Articolo 8 – Protocollo di legalità

1. L'operatore accetta il "Protocollo di legalità" sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto scaricabile dal sito internet al link: www.comune.venezia.it/

node/583 e si impegna ad osservarne tutte le prescrizioni e clausole, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, che costituisce parte integrante della presente convenzione, anche se non materialmente allegata.

2. La presente Convenzione è risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

Articolo 9 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. La Società, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n.314 del 10/10/2018 e s.m.i.

2. A tal fine, si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso alla Società, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. La Società si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui alle deliberazioni di Giunta comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione della Convenzione.

4. L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Società il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della presente convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 10 - Foro competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Venezia.

Articolo 11 - Modalità di rilascio del titolo autorizzativo

Le parti danno atto che l'avvio del servizio resta subordinato al rilascio, previa presentazione del deposito cauzionale nonché di copia della polizza assicurativa di cui agli artt. 5 e 6 della presente Convenzione, da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'autorizzazione funzionale all'avvio al servizio medesimo.

Venezia Mestre _____

La Società

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile la Società , rappresentata da..... nella sua qualità di rappresentante legale, dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 4,8,9,10 (<- rif. articoli di Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Cause di Risoluzione, Protocollo di legalità, Definizione delle

controversie), della presente convenzione.